

REQUISITI ESSENZIALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI A CONCORSO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – A.A. 2022/2023.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del DLgs n. 68 del 2012 – che prevede la definizione, a livello nazionale, dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) – il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici per il Diritto allo Studio è definito secondo le modalità previste dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Le condizioni economiche dello studente – con riferimento all'Indicatore della Situazione Economica per prestazioni universitarie (ISEE) e di quella Patrimoniale Equivalente (ISPE) – sono calcolate in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del DM 17 dicembre 2021, n. 1320 "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del D.L. 6.11.2021 n. 152" e della relativa Circolare applicativa del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676 dell'11 maggio 2022.

Gli studenti che richiedono i benefici del Diritto allo Studio devono essere in possesso, con riferimento al nucleo familiare:

- di un Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente, calcolato dai Soggetti gestori e corrispondente a ISP/Scala di equivalenza (come da Sezione I Modalità di calcolo ISEE ordinario dell'attestazione per le prestazioni relative allo studio universitario), non superiore ad euro 52.902,43;
- di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario) non superiore ad euro 24.335,11.

In particolare, l'ammontare della Borsa di Studio è differenziato sia in relazione alla diversa provenienza geografica dello studente, sia in base alla fascia corrispondente all'ISEE universitario del nucleo familiare, come indicato nella seguente tabella.

FASCIA	VALORE ISEE UNIVERSITARIO	
1ª Fascia	da € 0,00	ad € 12.167,56
2ª Fascia	da € 12.167,57	ad € 16.223,41
3ª Fascia	da € € 16.223,42	ad € 24.335,11

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario trovano applicazione le modalità di determinazione previste dall'articolo 8 del DPCM 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di



Regione Lombardia



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

Ai sensi dell'articolo 9 del richiamato DPCM 159/2013, l'ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, ancora, quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%.

Ai sensi dell'articolo 10 del citato DPCM 159/2013, il richiedente presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del DPR n. 445/2000 e s.m.i, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

Il termine di validità delle certificazioni ISEE è stabilito sulla base delle disposizioni previste dal DL 28 gennaio 2019, n. 4 (articolo 11, comma 2), convertito dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

Al fine di prestare idonea assistenza agli studenti per le procedure inerenti alla compilazione della DSU, dell'attestazione ISEE e della documentazione relativa, i Soggetti gestori possono stipulare apposite convenzioni con i centri CAF presenti nel territorio lombardo.

L'ammontare delle Borse di Studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il Diritto allo Studio, è così definito:

STUDENTI IN SEDE

- 1^a fascia reddituale: euro 2.415,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 3.127,00;
- 2^a fascia reddituale: euro 2.007,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 2.719,00;
- 3^a euro fascia reddituale: euro 1.220,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 1.932,00.

STUDENTI PENDOLARI

- 1^a fascia reddituale: euro 3.427,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 4.139,00;
- 2^a fascia reddituale: euro 2.887,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 3.599,00;
- 3^a fascia reddituale: euro 2.121,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 2.833,00.

STUDENTI FUORI SEDE

- a) ospiti presso le strutture abitative dei Soggetti gestori; qualora gli Enti siano in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente, l'importo delle Borse di Studio è così determinato:
- 1^a fascia reddituale: euro 3.967,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 7.082,00);
 - 2^a fascia reddituale: euro 3.043,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di euro 6.158,00;
 - 3^a fascia reddituale: euro 1.914,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di euro 5.029,00;

b) studenti fuori sede che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o private:

- 1^a fascia reddituale: euro 6.370,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 7.082,00;
- 2^a fascia reddituale: euro 5.446,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 6.158,00;
- 3^a fascia reddituale: euro 4.317,00 + un pasto giornaliero gratuito, per un totale di euro 5.029,00.

Ciascun Soggetto gestore determina le modalità per l'utilizzo del servizio di ristorazione da parte degli studenti in sede, pendolari e fuori sede che hanno ottenuto il beneficio della Borsa di Studio o l'idoneità al beneficio stesso. Tali modalità possono comprendere, ad esempio, la gestione diretta e indiretta del servizio, il convenzionamento con soggetti esterni, l'erogazione in denaro della somma corrispondente alla trattenuta sull'importo della Borsa di Studio (pari ad euro 712,00 per l'a.a. 2022/2023) o l'erogazione di voucher, buoni pasto e simili.

La trattenuta sull'importo della Borsa di Studio relativa al servizio di alloggio è invece pari ad euro 2.403,00.

MAGGIORAZIONI DELLA BORSA DI STUDIO

In attuazione dell'articolo 3, comma 5, del citato DM 1320/2021, per le studentesse iscritte ai Corsi di studio in materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), l'importo della Borsa di Studio spettante è incrementato del 20%. Secondo quanto specificato dalla Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676/2022, l'incremento del 20% della Borsa per le studentesse STEM non è cumulabile con il citato incremento del 15% previsto per gli studenti con livello ISEE inferiore al 50% del limite massimo di riferimento e, pertanto, l'incremento è calcolato sulla base del valore della Borsa spettante alla studentessa (pari dunque all'importo della seconda o terza fascia di reddito).

In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del DM 1320/2021, agli studenti iscritti, ai sensi della vigente normativa, contemporaneamente a più Corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la Borsa di Studio, incrementata del 20%, ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito per la Borsa per l'intera durata dei Corsi.

Il predetto incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la Borsa con riferimento al Corso di studio al quale lo studente stesso ha correlato l'incremento.

STUDENTE AUTONOMO

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del DM n. 1320/2021, lo studente è considerato autonomo quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- è residente, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione unica, fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine ed in un'unità abitativa non di proprietà di un suo componente;

- disponga di redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori ad euro 9.000,00.

Anche lo studente autonomo è considerato fuori sede qualora utilizzi un alloggio a titolo oneroso nel Comune ove ha sede il Corso frequentato.

STUDENTE PENDOLARE

Anche per l'a.a. 2022/2023, deve essere inteso "*studente pendolare*" colui che, per raggiungere la sede del Corso di studio, impiega un tempo di percorrenza superiore al limite – compreso tra i 60 ed i 90 minuti – stabilito, nei rispettivi Bandi, dai Soggetti gestori dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario. Ciò in ragione dei miglioramenti intervenuti negli ultimi anni nel sistema del trasporto pubblico regionale.

Deve essere inteso "*in sede*" per definizione lo studente residente nel Comune sede del Corso di studio, in un Comune limitrofo ovvero in un Comune classificato di area urbana ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 6 del 4 aprile 2012.

STUDENTI STRANIERI

La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero è definita sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 8, comma 5, del DPCM 159/2013, fatte salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal DLgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. (articolo 4, commi 3 e 39) e dal DPR 31 agosto 1999, n. 394 (articolo 46, comma 5).

STUDENTI DISABILI

La Borsa di Studio può essere incrementata dai Soggetti gestori dei servizi per il diritto allo studio fino al massimo del 40% dell'importo spettante, nel caso di studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del DM 1320/2021, in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

INTEGRAZIONE ALLE BORSE DI STUDIO

a) MOBILITÀ INTERNAZIONALE E STAGE

In attuazione dell'articolo 3, comma 9, del DM 1320/21, gli studenti assegnatari di Borsa di Studio per l'a.a. 2022/2023 e gli idonei non assegnatari (compresi gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage.

Il contributo – nelle more della completa definizione dei LEP nazionali e nei limiti delle risorse dell'articolo 18 del DLgs 68/2012 – è pari ad euro 600,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi.

Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla Struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Ateneo di riferimento oppure da analoghe Strutture presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. Dall'importo dell'integrazione erogata dal Soggetto gestore è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i Fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari, e con Fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino ad euro 100,00 per i Paesi europei e fino ad euro 500,00, per i Paesi extraeuropei.

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale o stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun Corso di studi frequentato. Gli studenti iscritti ai Corsi sperimentali attivati, ai sensi della Legge n. 508/1999, dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), hanno diritto al contributo per una sola volta per l'intero percorso formativo.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo *Leonardo* (o di iniziative analoghe), purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e siano risultati idonei al conseguimento della Borsa di Studio nell'ultimo anno di studi.

b) LAUREATI ENTRO LA DURATA LEGALE DEL CORSO

In attuazione dell'articolo 2, comma 3, del DM 1320/2021, gli studenti che conseguono il Titolo di Studio di Laurea, Laurea magistrale e di Laurea magistrale a Ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficiano di un'integrazione della Borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, al netto delle ritenute per il servizio abitativo e di ristorazione.

ATTRIBUZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E REQUISITI DI MERITO

a) Rateizzazione della Borsa di Studio

In applicazione delle disposizioni della Circolare del Ministero dell'Università e Ricerca n. 13676/2022, il termine per l'erogazione della prima rata della Borsa di Studio – di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del DM 1320/2021 – deve ritenersi non perentorio per i Soggetti gestori del DSU. Conseguentemente, qualora il predetto termine sia incompatibile con la formulazione delle graduatorie definitive oppure con le tempistiche dei processi relativi all'assegnazione delle risorse del *Fondo Integrativo Statale* (FIS), il pagamento della prima rata è disposto dai medesimi Enti entro il termine del 31 dicembre, in attuazione dell'articolo 4, comma 13, del DPCM 9 aprile 2001.

b) Criteri di accesso alla Borsa di Studio al primo anno di corso

In coerenza con le previsioni contenute nella Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676/2021 (per la quale restano validi gli Accordi eventualmente stipulati dal medesimo Ministero con le Regioni per la



Regione Lombardia



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

sperimentazione di modelli innovativi nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del Sistema universitario ai sensi dell'articolo 12 del DLgs 68/2012), la Regione, anche per l'anno accademico 2022/2023, ritiene opportuno – nelle more della definizione dei LEP nazionali – proseguire nella sperimentazione attuata in precedenza, mantenendo una valutazione di merito del primo anno omogenea.

L'accesso ai benefici del Diritto allo Studio Universitario per gli studenti iscritti al primo anno di una Laurea di primo livello o di una Laurea magistrale a Ciclo unico sarà vincolato al superamento della verifica delle conoscenze minime per l'accesso ai Corsi di studio senza obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Si riserva ai Soggetti gestori dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario la facoltà di vincolare l'idoneità alla Borsa di Studio ad altre forme di verifica quali, ad esempio, test standardizzati e prove attitudinali – anche a distanza, nel rispetto delle disposizioni sanitarie nazionali e regionali adottate a seguito della pandemia da COVID 19 – con un livello minimo di merito definito dagli stessi, ovvero voto di maturità con votazione comunque non inferiore a 70/100.

Le citate disposizioni relative ai criteri di reddito e merito per accesso alle Borse di Studio per gli studenti universitari frequentanti Enti di Alta Formazione insediati in Regione trovano applicazione, con riferimento all'anno accademico 2022/2023, per gli studenti del primo anno che si iscrivono ad un Corso di Laurea triennale o di Laurea magistrale a Ciclo unico.

c) Criteri per il mantenimento della Borsa di Studio del primo anno e l'accesso al secondo anno

Il livello essenziale per il mantenimento del beneficio della Borsa di Studio del primo anno di corso è stato calcolato in base alla media dei crediti a livello regionale, conseguiti al 10 agosto dagli studenti iscritti alle Istituzioni universitarie della Regione Lombardia, suddivisi per anno di corso, esclusi gli studenti che non hanno conseguito nessun credito nell'anno accademico precedente. Tale media è risultata essere pari a 35 crediti.

In attuazione dell'articolo 6, comma 8, del DPCM 9 aprile 2001, i crediti in esubero (in sovrannumero o fuori piano di studi), ossia quelli non utili al conseguimento del Titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.

Gli studenti che si iscrivono al secondo anno di studi (ovvero le matricole dell'a.a. 2021/2022) e che non raggiungono i crediti previsti al 30 novembre sono tenuti, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 6, comma 3, del DPCM 9 aprile 2001, a restituire la prima rata della Borsa.

Resta confermata la possibilità di utilizzare un "bonus" pari a 5 crediti per il rispetto delle citate scadenze ed il conseguente ottenimento della Borsa relativa al secondo anno (articolo 5, comma 7, del DM 1320/2021)

Il livello dei crediti potrà essere in ogni caso incrementato dai Soggetti gestori per le singole Facoltà o per i singoli Corsi di Laurea, nell'ambito della propria autonomia, mediante il medesimo metodo di calcolo dei crediti sul campione di riferimento.

d) Criteri di accesso alla Borsa di Studio per i successivi anni di corso

I criteri di accesso alla Borsa di Studio per i successivi anni accademici trovano applicazione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del DPCM 9 aprile 2001 e nell'articolo 5, commi 5 e 6, del DM 1320/2021.

In ogni caso, al fine di elevare il livello qualitativo degli studi universitari in Lombardia, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 9, del DPCM 9 aprile 2001, si specifica che Regione Lombardia concede preventivamente il proprio assenso ai Soggetti gestori che intendono innalzare i requisiti di merito richiesti per l'ottenimento dei benefici entro i limiti consentiti, nel caso di Corsi ad accesso programmato ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 264 del 2 agosto 1999 o di regolamenti didattici e di deliberazioni degli Organi accademici delle Università non statali legalmente riconosciute.

RISORSE FINANZIARIE

Nelle more della completa definizione dei LEP nazionali, le risorse per il finanziamento delle Borse di Studio DSU per l'anno accademico 2022/2023 sono quelle previste dall'articolo 18 del DLgs 68/2012 (*Fondo Integrativo Statale – FIS*, gettito derivante dalla tassa regionale per il Diritto allo Studio e risorse proprie della Regione) nonché dai Fondi europei del *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* (PNRR), che saranno ripartiti ed assegnati a Regione Lombardia con apposito provvedimento del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Modalità e termini per la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse PNRR

Le indicazioni inerenti il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse finanziarie del PNRR per l'attuazione degli interventi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del DM 1320/2021, sono contenute nella Circolare applicativa del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676/2022.

Il monitoraggio deve essere effettuato, a partire dalla corretta classificazione del CUP sotto la voce "*M4C1-Investimento 1.7 Borse di studio per l'accesso all'Università*", indicando – nell'apposito campo dell'indicatore fisso associato – il valore delle Borse di Studio assegnate distinto per genere.

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE RISORSE

In attuazione dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, riguardante agli obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità relativamente all'utilizzo delle risorse del PNRR, ciascun Ente erogatore di Borse di Studio è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti, indicando nella documentazione relativa alle Borse di Studio aggiuntive, assegnate grazie alle risorse aggiuntive del FIS nazionale, che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea, all'iniziativa *Next Generation EU* (utilizzando la frase "*finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*") ed all'investimento 1.7 "*Borse di studio per l'accesso all'università*" della Missione 4, Componente 1, riportando negli atti il logo dell'Unione europea e fornendo

un'adeguata diffusione e promozione dell'iniziativa, anche *online*, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.

INCOMPATIBILITÀ

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dal Soggetto gestore o da altri Enti pubblici o privati. In tali casi, lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. È fatta eccezione:

- per le Borse di Studio concesse da Istituzioni nazionali o straniere, volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- per il contributo a carattere premiante assegnato dagli Enti universitari agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

CONTROLLI

Fermo restando il sistema dei controlli svolti dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dalla Guardia di Finanza, i Soggetti gestori provvedono al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti afferenti alla condizione economica, verificando la totalità delle dichiarazioni relative ai soggetti beneficiari della Borsa di Studio secondo le modalità previste dall'articolo 11 del DPCM 159/2013.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non diversamente previsto da presente atto e fino alla completa attuazione dei LEP nazionali previsti dal decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del DLgs n. 68/2012, trovano applicazione le disposizioni del DPCM 9 aprile 2001, dal DM 1320/21 e dalla relativa Circolare Ministero dell'Università e della Ricerca n. 13676/2022.